

# **QUADERNI FIORENTINI**

**per la storia del pensiero giuridico moderno**

**52**

(2023)

Il diritto come forma dell'esperienza

Per Paolo Grossi

TOMO I

 **GIUFFRÈ**  
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

DIEGO QUAGLIONI

« UN PENSIERO ASSAI PIÙ RADICALE,  
OSEREMMO DIRE PIÙ MODERNO ».  
TEOLOGIA, POLITICA E DIRITTO IN PAOLO SARPI

Il ripensamento della modernità giuridica e politica, nelle radici e nel divenire di questa nell'esperienza storica, forma tanta parte della riflessione di Paolo Grossi, trovando nelle pagine di una delle sue opere « minori » (minori per il suo volume, non certo per la sua densità concettuale e per il suo significato nel panorama storiografico del nostro tempo) un'espressione di singolare limpidezza e sinteticità. In quelle pagine occupa il primo piano il problema nucleare della dimensione potestativa della modernità giuridica. Scrive Grossi <sup>(1)</sup>:

Il segno della modernità giuridica, o almeno il segno più vistoso e rilevante, è soprattutto qui, e qui sta anche il marchio della forte discontinuità.

---

<sup>(1)</sup> P. GROSSI, *Il diritto tra potere e ordinamento*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2005, pp. 15-16. Per questa riflessione, che caratterizza l'opera di Paolo Grossi e che ha posto al centro il problema essenziale del « contrappunto fra pluralismo medievale e assolutismo giuridico (monismo) moderno » (Id., *Nota prefazionale*, in Id., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998, p. VIII), oltre a fondamentali saggi come *Un diritto senza Stato (la nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale)* e *Modernità politica e ordine giuridico*, apparsi rispettivamente nei « Quaderni fiorentini », XXV (1996) e XXVII (1998) e raccolti nella citata silloge *Assolutismo giuridico e diritto privato*, pp. 275-292 e 469, è d'obbligo il rinvio al largo affresco, certamente più di uno « sguardo sintetico », offerto col fortunato *L'ordine giuridico medievale* del 1995 (Roma-Bari, Laterza), più e più volte ristampato. Vorrei infine ricordare le schiette pagine di quel « contributo alla critica di se stesso », nel bel dialogo con i colleghi e i dottorandi pisani, che è *l'Incontro con Paolo Grossi*, a cura di I. Belloni e E. Rippepe, Pisa, Edizioni Plus — Pisa University Press, 2007, con in Appendice la bibliografia degli scritti (M.P. GERI, *Paolo Grossi: ragguagli bibliografici*, pp. 91-142).

Il diritto è al centro del progetto di azione del Principe moderno, perché egli ha colto con precisione la sua enorme valenza quale prezioso cemento potestativo e pertanto quale insostituibile *instrumentum regni*. E il nuovo Principe, più che nella vecchia *iurisdictio* medievale, affida la propria identità al suo essere legislatore in un progressivo intensificarsi [...].

Il diritto si stringe e si connette sempre più al potere, anzi, lo esprime. Il diritto si soggettivizza, cioè si incarna sempre più nella volontà del Sovrano [...]. La legge perde quel duplice carattere tomista di ordinamento e di atto razionale (che apparivano ormai insensate limitazioni alla potestà del Sovrano), è atto di volontà, è atto di imperio, è comando [...].

E la proiezione territoriale politica tende a coincidere con quella giuridica. L'Europa sta diventando un insieme di Stati, cioè di insularità sovrane ben separate l'una dall'altra da frontiere nette e pressoché insormontabili, e si sta per ciò stesso allontanando da quella realtà del secondo medioevo quando la scienza giuridica, pur rispettando i particolarismi locali, era riuscita a costruire uno *ius commune*, un diritto senza frontiere, autenticamente universale.

Si tratta, come in altra occasione è accaduto di scrivere, « di una vicenda nella quale si consuma il dramma della distruzione e della ricostruzione di un paradigma del potere che è all'origine della civiltà giuridica e politica dell'Occidente moderno, così come oggi la vediamo ancora nel suo lento tramonto » (2). Quella vicenda, nella

---

(2) D. QUAGLIONI, *Da un immaginario all'altro. Teoriche del potere imperiale e costruzione dell'ideario statale nella prima Modernità*, in *Al di là del Repubblicanesimo. Modernità politica e origini dello Stato*, a c. di G. Cappelli, con la collaborazione di G. De Vita, Napoli, UniorPress — Università degli Studi di Napoli « L'Orientale », 2020, pp. 15-28: 16. Ho affidato una riflessione sui modelli « alternativi » nel pensiero giuridico e politico fra Cinque e Seicento al saggio *Quale modernità per la "Politica" di Althusius?*, in « Quaderni fiorentini », 39 (2010), pp. 631-647, e l'ho ripresa più in generale in un contributo di poco successivo, « *Dominium* », « *iurisdictio* », « *imperium* ». *Gli elementi non-moderni della modernità giuridica*, in *Gli inizi del diritto pubblico*, 3. *Verso la costruzione del diritto pubblico tra medioevo e modernità — Die Anfänge des öffentlichen Rechts zwischen Mittelalter und Moderne*, a cura di / hrsg. von G. Dilcher, D. Quaglioni, Bologna, il Mulino — Berlin, Duncker & Humblot, 2011, pp. 663-678 (ora entrambi in D. QUAGLIONI, *Scritti*, scelti e raccolti da L. Bianchin, G. Marchetto, C. Natalini, C. Zendri, Foligno, Il Formichiere, 2021, II, pp. 931-948 e 949-963).

lunga tradizione giuridica occidentale intessuta di cesure e « rivoluzioni », assume connotazioni che, pur non riducibili alla sola dimensione della centralizzazione e dell'assolutismo, mostrano — per citare ancora una volta la bella prosa di Paolo Grossi, « il *continuum* storico fra medio evo e modernità interrompersi (sia pure con un processo lento e prolungato) proprio sul terreno della storia giuridica, e precisamente nel modo di concepire e realizzare il nesso fra dimensione giuridica e potere politico » (3).

In questo travagliato panorama, a cavaliere tra Cinque e Seicento, un esempio relevantissimo della « rivoluzione » intervenuta sul terreno del diritto e dei suoi complessi rapporti con la teologia e con la politica può ben essere quello del veneziano Paolo Sarpi. L'abbozzo del trattato sarpiano *Della potestà de' precipi*, ricordato nella *Vita* del Micanzio e ritenuto perduto fino alla sua pubblicazione nel 2006 ad opera di Nina Cannizzaro sulla base di un manoscritto della Beinecke Library della Yale University (4), non solo ha aggiunto qualcosa di sostanzioso alla conoscenza del pensiero giuridico del grande servita, ma ha rimesso anche in discussione alcuni punti della sua biografia intellettuale, così come la storiografia — recente e no — ce l'aveva consegnata (5). I dubbi circa l'autenticità dello scritto, dovuti, come si sa, non solo all'incerta tradizione del testo ma più ancora al suo accentuato radicalismo assolutista, non hanno impedito di leggere l'abbozzo come una testimonianza di particolare importanza nella linea di un ripensamento dell'opera del grande consultore *in iure* della Repubblica di Venezia negli anni successivi all'Interdetto e all'assassinio di Enrico

---

(3) GROSSI, *Il diritto tra potere e ordinamento*, cit., p. 14.

(4) P. SARPI, *Della potestà de' precipi*, a cura di N. Cannizzaro, con un saggio di C. Pin, Venezia, Regione del Veneto — Marsilio, 2006.

(5) Non occorre qui far luogo alla vasta bibliografia sul pensiero di Paolo Sarpi, della quale si darà via via conto nelle note successive. Si veda tuttavia, tra le pubblicazioni meno lontane nel tempo e per il suo contributo d'insieme alla revisione del giudizio sull'opera del grande servita, il volume *Paolo Sarpi. Politique et religion en Europe*, études réunies par M. Viallon, Paris, Éditions Classiques Garnier, 2010, con esaustiva ed articolata bibliografia alle pp. 417-66, e soprattutto l'aggiornata e importante voce di A. BARZAZI, *Sarpi, Paolo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 90, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2017, pp. 616-624.

IV in Francia, con il drammatico complicarsi della situazione politico-religiosa in Europa (6).

Non è un caso che uno degli ultimi contributi corali intorno all'opera del frate servita, alcuni anni fa, « tra recuperi e nuove edizioni, riletture di testi e scavi sui contesti » (7), sia stato intitolato *Ripensando Paolo Sarpi* (8). È stato Corrado Pin, in quella circostanza, a sottolineare, a proposito della « statura intellettuale e civile » del servita, la necessità di « una sosta di ripensamento sugli studi sarpiani », anche in conseguenza di « nuove e radicali interpretazioni sul piano religioso e politico », occasionate da « nuove acquisizioni di testi offerti in edizioni critiche » (9). Il pensiero corre subito, naturalmente alla splendida, fondamentale e allora recente edizione dei *Consulti* ad opera dello stesso Pin (10), ma non può non riguardare anche, se non, per certi versi, soprattutto, l'abbozzo del trattato *Della potestà de' prencipi*, apparso contemporaneamente alla pubblicazione del volume degli atti del convegno per il 450° della nascita del frate (11).

In verità alcuni tratti di quel ripensamento (si vedano soprattutto i contributi di Gino Benzoni e di Boris Ulianich) hanno aperto alcune breccie nella iniziale diffidenza verso il pieno accoglimento dell'abbozzo sulla sovranità *de iure divino* dei principi secolari tra le

(6) Basti qui il rinvio alla classica monografia di C. VIVANTI, *Lotta politica e pace religiosa in Francia fra Cinque e Seicento*, Torino, Giulio Einaudi editore, 1974<sup>2</sup>, con la sua versione francese: *Guerre civile et paix religieuse dans la France d'Henri IV*, traduit de l'italien par L.A. Sanchi, préface de P. Béhar, Paris, Éditions Désjonquères, 2006. Per il ruolo svolto da Sarpi in quel contesto si vedano i magistrali contributi raccolti nel volume dello stesso C. VIVANTI, *Quattro lezioni su Paolo Sarpi*, Napoli, Bibliopolis — Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2005.

(7) A. BARZAZI, *Paolo Sarpi tra critica della religione e nuove ortodossie*, in *Eretici e dissidenti tra Europa occidentale e orientale (secoli XVI-XVIII)*, a cura di A. Barzazi, M. Catto, D. Pociūtė, Padova, Padova University Press, 2018, pp. 119-144: 119.

(8) *Ripensando Paolo Sarpi. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi*, a cura di C. Pin, Venezia, Ateneo Veneto, 2006.

(9) C. PIN, *Nota del curatore*, in *Ripensando Paolo Sarpi*, cit., pp. XI-XIV: XII.

(10) P. SARPI, *Consulti*, I (1606-1609), 1 (1606-1607) — 2 (1607-1609), a cura di C. Pin, Pisa-Roma, Istituti Editoriali Poligrafici Internazionali, 2001.

(11) Cfr. G. TREBBI, recensione di P. SARPI, *Della potestà de' prencipi*, a cura di N. Cannizzaro, Marsilio, 2006, in « Studi veneziani », 56 (2008), pp. 423-431.

mature manifestazioni del pensiero di Sarpi <sup>(12)</sup>. A Benzoni si deve il merito di avere insistentemente ricordato che « tutta la consulenza del frate è sempre vigile nei confronti del nemico della sovranità veneta », e che anche dopo la deludente conclusione della « battaglia campale dell'Interdetto », la guerra, per Sarpi, ancorché non dichiarata « è sempre in corso [...], perché in ballo è pur sempre la sovranità » <sup>(13)</sup>:

*In nuce* la sovranità sarpianamente intesa contiene i presupposti d'un molecolare processo d'autonomizzazione dal papato del clero veneto sboccante, alla lunga, nel distacco, nella separazione dalla S. Sede, e riecheggia il sarpiano vagheggiamento dei temi lontani d'una cristianità uniformata da un comune sentire nel quale dopo Dio viene il 'principe', cui, 'per comandamento divino' son tenuti ad 'ubbidire' e 'secolari' e 'ecclesiastici'.

La sovranità « sarpianamente intesa » ha un fondamento teologico ineludibile. In quella stessa occasione Boris Ulianich ha espresso, con parole nuove, un giudizio a lungo maturato sulla natura eminentemente teologica del pensiero sarpiano e le sue conseguenze sul piano politico-giuridico. Canonista Sarpi lo fu di certo, ma fu prima di tutto teologo, perché « occorreva sì rispondere sul piano del diritto canonico, ma era necessario poter scavare sui fondamenti biblico-teologici dei canoni, sulla loro congruità con la

---

<sup>(12)</sup> Si veda a questo proposito C. VIVANTI, *I due governi del mondo negli scritti di Sarpi*, in Paolo Sarpi. *Politique et religion en Europe*, cit., pp. 29-54: 29, l'eloquente resoconto del rifiuto di Gaetano Cozzi, alla fine degli anni '50, di riconoscere come frammento di opera autentica quelli che oggi sappiamo essere « i primi 34 titoli delle 206 rubriche che costituiscono la prima *abbozzatura* della *Potestà de' principi*, analoghi a quelli conservati nel fondo Dupuy » della BNF, di cui avrebbe dato notizia B. ULIANICH, *Considerazioni e documenti per una ecclesiologia di Paolo Sarpi*, in *Festgabe Joseph Lortz*, hrsg. von E. Iserloh, P. Manns, Baden-Baden, Grimm, 1958, II, *Glaube und Geschichte*, pp. 5-86: 30-31, nota 87, ipotizzando invece, come ricorda N. CANNIZZARO, *Il manoscritto ritrovato*, in SARPI, *Della potestà de' principi*, cit., pp. 1-21: 7, « che quelle '34 proposizioni' potessero avere a che fare con il progetto per la *Potestà de' principi* ».

<sup>(13)</sup> G. BENZONI, *A mo' d'introduzione*, in *Ripensando Paolo Sarpi*, cit., pp. 1-30: 13-14.

parola rivelata » (14). Movendo dunque dalla constatazione che le citazioni bibliche sarpiane non sono mai « semplicemente accumuli di *auctoritates* », Ulianich ha giustamente messo in evidenza in Sarpi la convinzione (la cui origine agostiniana non è possibile disconoscere) circa l'intangibilità della Scrittura, alla cui distorsione, per accomodare « la dottrina cristiana agli interessi correnti » i papi avevano a suo giudizio incessantemente lavorato (15). E rilevando ancora una volta la grande importanza del Consulto 50 « per cogliere il pensiero teologico del Sarpi » (16), Ulianich si è chiesto infine: « Tutto teologia? Niente politica? », concludendo per una prevalenza della dimensione teologica (17):

L'interesse politico, da parte del Sarpi, è innegabile. Ma esso è, a mio avviso — e oso scriverlo dopo decenni di studi, seppur sempre lasciando spazio al dubbio, — corollario incisivo, si potrebbe aggiungere, riprova nodale, della sua visione teologica. Quando l'umano, il politico, penetrano, nel corso della storia, nella Chiesa, opera e strumento della grazia, istituzione spirituale fondata per mediare la fede attraverso l'annuncio del vangelo e, quindi, la salvezza, si corrompe.

È così che, sempre secondo Ulianich, « se si analizzi senza pregiudizi l'orizzonte sarpiano, si potrà cogliere con estrema limpidezza come la radice di ogni male nella Chiesa sia derivata da un graduale trapasso dallo spirituale al politico, che si è tradotto nella imitazione del regno mondano e nella volontà di avocare progressivamente a sé zone sempre più ampie di diritti, spettanti *de iure divino* — capitolo 15 della *Lettera ai Romani* — al Principe, allo Stato » (18). Di qui « la linea in preferenza paolina che ha caratte-

---

(14) B. ULIANICH, *Teologia paolina in Sarpi?*, in *Ripensando Paolo Sarpi*, cit., pp. 73-101: 73.

(15) Ivi, p. 79. Sarei propenso a credere che a Sarpi non fosse estranea la forte denuncia dantesca (*Monarchia*, III, IV, 11) delle false interpretazioni della Scrittura, con ampio ricorso all'agostiniano *De doctrina Christiana* (cfr. DANTE ALIGHIERI, *Monarchia*, a cura di D. Quaglioni, Milano, Mondadori, 2021<sup>3</sup>, pp. 368-369).

(16) ULIANICH, *Teologia paolina in Sarpi?*, cit., p. 81.

(17) Ivi, p. 90.

(18) Ivi, pp. 90-91.

rizzato la sua teologia » (19); e di qui dunque, per quel che concerne la dimensione giuridico-politica del suo pensiero, una linea teorica che, « pur nella sua estrema modernità in ordine alle caratterizzazioni che la contraddistinguono nella sua autonomia », rimane « fondata su una piattaforma biblico-teologica cristiana » (20), come nel significativo esempio della lettera a Jacques Gillot del 3 dicembre 1608 (21):

Dum principum potestatem tueris, non modo illorum regna defendis, sed Christo etiam suum asseris; privetur namque caelesti illo suo quod hic in terris instituit necesse est, si illud in politicum ac mundanum transformetur. In hoc dum incumbis, nedum rerum publicarum libertatem moliris, sed Christi gloriam illustras.

Altri indizi sono stati richiamati da Corrado Pin nell'ampio e argomentato saggio posposto all'edizione dell'abbozzo di quelli che avrebbero dovuto essere, nella notizia data dal Micanzio, i primi tre capitoli di una vasta opera sulla relazione tra Stato e Chiesa, seguiti da duecento e più rubriche in cui l'opera avrebbe dovuto articolarsi e che, se non contraddicono del tutto, complicano di certo l'immagine di un Sarpi che nei coevi *Consulti* era apparso altrove allo stesso Pin « meno corrosivo sul piano religioso e meno intransigente su quello politico » (22). Pin ha descritto efficacemente lo stato d'animo dello studioso davanti alle « formulazioni particolarmente radicali sullo Stato assoluto » e alle « categoriche definizioni sulla sovranità » della prosa dall'andamento assiomatico dell'abbozzo, « così lontana da quella pungente e mossa del libellista dell'Interdetto » (23):

(19) Ivi, p. 100.

(20) Ivi, p. 101.

(21) *Ibidem*. Curiosamente la lettera (è la II delle XIX lettere a Gillot) è citata da Ulianich — editore delle *Lettere ai Gallicani* — come indirizzata al Leschassier. Cfr. P. SARPI, *Lettere ai Gallicani*, edizione critica, saggio introduttivo e note a cura di B. Ulianich, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1961, pp. 129-131: 130.

(22) C. PIN, « *Qui si vive con esempi, non con ragione* ». Paolo Sarpi e la committenza di Stato nel dopo-Interdetto, in *Ripensando Paolo Sarpi*, cit., pp. 343-394: 370. Cfr. a questo proposito ID., *Paolo Sarpi senza maschera: l'avvio della lotta politica dopo l'Interdetto del 1606*, in *Paolo Sarpi. Politique et religion en Europe*, cit., pp. 55-103: 70.

(23) C. PIN, *Progetti e abbozzi sarpiani sul governo dello Stato « in questi nostri tempi assai turbolenti »*, in SARPI, *Della potestà de' prencipi*, cit., pp. 89-120: 90-91.

Nell'esaminare quegli scritti capita di passare dalla convinzione di avere a che fare con un autentico e per certi versi straordinario testo sarpiano, al dubbio, e a momenti alla quasi certezza, che di altro autore si tratti, o almeno che il testo sia intessuto di interpolazioni a formare un collage di considerazioni e temi più o meno attinti alla produzione manoscritta e a stampa del frate veneziano, ma con un sovrappiù di dogmatismo ispirato alle dottrine più radicali dell'assolutismo sovrano.

A togliere ogni spazio al dubbio, pur in mancanza di una prova certa della paternità dell'opera a causa dell'esiguità delle testimonianze contemporanee che permettano di inserirla « in un plausibile *iter* dell'attività sarpiana » <sup>(24)</sup>, giungono del tutto convincenti i richiami dello stesso Pin all'atmosfera degli anni 1609-1610, quando nel Consulto 48, nel gennaio del 1609, Sarpi poteva scrivere <sup>(25)</sup>:

Sono alcuni che, quando sentono esser proposto al Principe cosa che tocchi la religione o le persone ecclesiastiche in qual si voglia muodo, aborriscono grandemente, credendo che l'intermettersene sii cosa aliena dall'ufficio del magistrato secolare e che li sia proibito trattarne, e che Dio abbia escluso in tutto e per tutto l'autorità del Principe dalla cognizione e cura delle case ecclesiastiche e commesse solamente alli prelati: la qual opinione non solo è falsa, ma perniziosa, contraria alle Scritture divine, alli sacri canni, alla dottrina dei Padri, alli essempli delli santi principi e anco a quello che insegnano li dottori moderni.

Si sente già qui il programma, così come, per riconoscimento dello stesso Pin, lo si sente nella quasi coeva lettera al Dolce (agosto 1609), che « sembra trovare un concreto riferimento non tanto in un'opera già ben delineata, quanto piuttosto nel progetto di un

---

<sup>(24)</sup> Ivi, p. 92.

<sup>(25)</sup> SARPI, *Consulti*, I (1606-1609), 2 (1607-1609), cit., pp. 653-665: 656. Commenta PIN, *Progetti e abbozzi sarpiani sul governo dello Stato « in questi nostri tempi assai turbolenti »*, cit., p. 99: « Convincere la classe dirigente che è compito dello Stato aver 'cura delle cose ecclesiastiche' sarà il *Leitmotiv* di tanti consulti di quell'anno e di approfonditi dibattiti epistolari con i gallicani d'oltr'alpe. Ed è molto probabilmente in questa temperie culturale e di azione che matura 'in idea' il progetto di una vasta opera sullo Stato ».

lavoro sistematico che riguardasse complessivamente i grandi temi politici, religiosi, giuridici, civili trattati a partire dal tempo dell'Interdetto» (26). Anni straordinari, gli anni in cui una letteratura non solamente controversistica mise a frutto la tragica esperienza delle guerre di religione e in cui lo spettro dei turbamenti della pace pubblica per cause di religione circolò a lungo in Europa venendo a turbare le menti degli intellettuali di vario orientamento religioso e politico. Furono, quelli a cavaliere del Seicento, anche gli anni di un libero ripensamento del complesso di dottrine teologico-giuridiche in cui l'eredità bodiniana, richiamata a suo tempo da Federico Chabod insieme a quella di Cujas per rimarcare come fin dal primo consulto sarpiano «le affermazioni sulla podestà del Principe» preannunziassero già «un pensiero assai più radicale, oseremmo dire più moderno» (27), si collegava al pensiero di più recenti teorici dell'assolutismo come William Barclay, oggetto nel 1610, l'anno dell'assassinio di Enrico IV, del sistematico attacco del Bellarmino del *Tractatus de potestate summi pontificis in rebus temporalibus*, da cui l'abbozzo sarpiano moveva per trattare della sovranità dello Stato nelle materie di religione (28). In quegli anni il pensiero di Sarpi andava precisandosi e radicalizzandosi attorno alle prerogative sovrane dello Stato, «chiamato per investitura divina a controllare la vita associata religiosa e a riportare-relegare la Chiesa al suo compito puramente spirituale» (29). Il principio della sovranità dello Stato per diritto divino nei riguardi della religione, «presente in altri lavori di fra Paolo Sarpi, ma solo frammentariamente e occasionalmente», assume pertanto nell'abbozzo un carattere 'sistematico' (30):

---

(26) PIN, *Progetti e abbozzi sarpiani sul governo dello Stato «in questi nostri tempi assai turbolenti»*, cit., p. 97.

(27) F. CHABOD, *La politica di Paolo Sarpi*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1952, poi in ID., *Scritti sul Rinascimento*, Torino, Giulio Einaudi editore, 1967, pp. 459-588: 502.

(28) *Tractatus de potestate Summi Pontificis in rebus Temporalibus. Adversus Gulielmum Barclaium*, auctore ROBERTO S. R. E. CARD. BELLARMINO, Romae, Ex Typographia Bartholomaei Zannetti, 1610.

(29) PIN, *Progetti e abbozzi sarpiani sul governo dello Stato «in questi nostri tempi assai turbolenti»*, cit., p. 103.

(30) Ivi, p. 111.

L'«abbozzatura» si presenta essenzialmente nella veste di un'opera controversistica, quale risposta al *Tractatus de potestate summi pontificis in rebus temporalibus adversus Gulielmum Barclaium* di Bellarmino e, indirettamente, quale compimento e superamento di quella di William Barclay *De potestate papae an et quatenus in reges et principes seculares ius et imperium habeat*. Ed è opera che si rivolge palesemente più ai dotti d'Europa, ai pensatori politici e ai teologi, che a quanti gestiscono quotidianamente gli affari dello Stato.

La letteratura più recente ha aderito a queste conclusioni, sia pure — talvolta — continuando a lamentare come non sia facile, «davanti a uno scritto fortemente permeato dalla controversia religiosa sviluppatasi in quell'età, [...] capirne a fondo e accettarne la logica»<sup>(31)</sup>, che è parsa prefigurare «toni assolutistici hobbesiani»<sup>(32)</sup>. Viene perciò in primo piano il problema delle fonti dell'abbozzo, o per meglio dire della sua dipendenza da una tradizione dottrinale accertabile, dal momento che con tutta evidenza il vasto disegno della *Potestà de' principi* non nutre alcuna velleità di presentare ai lettori un pensiero «originale», ma intende inserirsi in una estesa linea di opposizione e di lotta alle false prerogative di un papato ormai proiettato verso un potere totale<sup>(33)</sup>. Quel che solo importa, in realtà, è invece il «timbro del tutto nuovo» dell'abbozzo rispetto non solo alle precedenti opere del frate, ma anche rispetto alla letteratura che con tutta ovvietà dovette essere sotto i suoi occhi

---

<sup>(31)</sup> VIVANTI, *I due governi del mondo negli scritti di Sarpi*, cit., p. 30. Si limita a ricordare la «recente attribuzione del trattato a Sarpi» E. BELLIGNI, *Marcantonio De Dominis, Paolo Sarpi, Roberto Bellarmino e il problema dell'autorità dopo il concilio tridentino*, in Paolo Sarpi. *Politique et religion en Europe*, cit., pp. 257-307: 266, nota 1.

<sup>(32)</sup> BARZAZI, *Paolo Sarpi tra critica della religione e nuove ortodossie*, cit., p. 138; EAD., *Sarpi, Paolo*, cit., p. 618: «Gli intenti sistematici di un Sarpi teologo si ritrovano anche nel *Della potestà de' principi*, abbozzo di un'opera solo in parte sviluppata. Menzionato dal biografo, ma solo recentemente rinvenuto in una copia manoscritta seicentesca, tale testo fu concepito come una risposta al *De potestate Summi pontificis in rebus temporalibus* di Bellarmino, pubblicato nel 1610. La derivazione divina della sovranità del principe, l'obbligo di quest'ultimo di prescrivere leggi in materia ecclesiastica erano qui riaffermati combinando tesi di Bodin, di William Barclay e di Giacomo I Stuart, e mettevano capo a un'esaltazione della maestà senza limiti dei governanti laici di tono assolutistico e quasi hobbesiano».

<sup>(33)</sup> Sul punto si vedano le belle pagine di VIVANTI, *Quattro lezioni su Paolo Sarpi*, cit., pp. 67-91.

e nella sua mente durante la composizione di quelle pagine interrotte, perché risulta chiaro al lettore che appunto di abbozzo si tratta, cioè di una raccolta relativamente ordinata di argomenti contrari alle tesi del Bellarmino, esposti senza quegli accorgimenti che in un discorso più curato avrebbero di certo attenuato non già la radicalità, ma la rigidità e la ripetitività dell'ordito. Da questo punto di vista è senz'altro il rapporto con Bodin che presenta i maggiori problemi, perché se da una parte la lettura di Bodin è scontata, come quella di « Giusto Lipsio, Pierre Grégoire, dello stesso Giacomo I Stuart, di Bacone ecc.; per non dire dei francesi spesso citati, da Étienne Pasquier a Pierre de Belloy a Louis Servin ecc. »<sup>(34)</sup>, dall'altra la concezione sarpiana della sovranità, così come emerge nella rigida esposizione dell'abbozzo, rispecchia in molti tratti quella di Bodin (peraltro mai citato, per probabili ragioni prudenziali), « ma senza i limiti che il pensatore francese pone al suo sovrano »<sup>(35)</sup>.

In realtà è a Grégoire più che a Bodin che viene subito fatto di pensare già dall'esordio dell'abbozzo, in quell'attacco deciso del primo capitolo<sup>(36)</sup>:

Tutte le nazioni e popoli hanno sempre riconosciuto e confessato che le città e regni, per quali la società umana si conserva, sono singolari grazie e doni divini, e che il pubblico governo, cioè la somma potestà che regge tutto il corpo della repubblica e mantiene connesse tutte le parti di quella, dando la vita e il moto civile a tutta la società, sia istituzione che proviene immediate da Dio, sì che l'autorità del Principe, che così chiamiamo quella potestà, non sia autorità umana, ma divina, né sia data alla persona che la sostiene dagli uomini, ma da Dio.

L'attacco non è solo di « piglio vigoroso » e di « rigore espo-

---

<sup>(34)</sup> PIN, *Progetti e abbozzi sarpiani sul governo dello Stato « in questi nostri tempi assai turbolenti »*, cit., p. 113 e nota 50.

<sup>(35)</sup> Ivi, p. 113; e cfr. BARAZZI, *Paolo Sarpi tra critica della religione e nuove ortodossie*, cit., p. 138.

<sup>(36)</sup> SARPI, *Della potestà de' principi*, cit., p. 31.

sitivo »<sup>(37)</sup>; è un attacco che espone una verità storica ed insieme afferma un principio di universale regolazione della vita associata, con uno stile, con un lessico e con un accento che richiamano alla memoria altri *initia* celebri, da quello del frammento gaiano che in *Dig.* 1, 1, 9 fonda la potestà normativa degli organismi politici particolari (*Omnes populi qui legibus et moribus reguntur...*) allo stesso *incipit* del *Principe* machiavelliano (*Tutti gli stati, tutti e dominii che hanno avuto et hanno imperio sopra gli uomini...*)<sup>(38)</sup>. Ma è soprattutto la definizione della sovranità, « la somma potestà che regge tutto il corpo della republica e mantiene connesse tutte le parti di quella, dando la vita e il moto civile a tutta la società », definizione decisamente lontana da quella essenzialmente « tecnica » del giurista Bodin (*la puissance absolüe et perpetuelle d'une Republique*, o, nella sua versione latina, *summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas*), che invece appare più consonante con quell'*ars bene regendi multitudinem hominum* che per il Tolosano è la stessa *anima Reipublicae*<sup>(39)</sup>:

Reipublicae anima politia dicitur eiusdem virtutis, qualis est prudentia in corpore humano; nempe ars bene regendi multitudinem hominum: vocant Galli *l'Estat*.

È questa forse una spia, se così si può dire, del solo accostamento che legittimamente si possa suggerire tra l'opera di Paolo Sarpi ed una letteratura già contaminata dai nuovi moduli teorici introdotti allo scoccare degli anni '90 dalla *Ragion di Stato* di

---

<sup>(37)</sup> PIN, *Progetti e abbozzi sarpiani sul governo dello Stato* « in questi nostri tempi assai turbolenti », cit., p. 116.

<sup>(38)</sup> Per la presenza di accenti machiavelliani nel pensiero del frate cfr. in generale P. GUARAGNELLA, *Sarpi, Paolo*, in *Machiavelli. Enciclopedia machiavelliana*, diretta da G. Sasso, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014.

<sup>(39)</sup> *De Republica libri sex et viginti, in duos tomos distincti*, authore PETRO GREGORIO THOLOZANO, Pontimussani, Sumpitibus Ioannis Pillehotte, 1596, I, p. 592. È sempre utile, in sintesi, L. GAMBINO, *Il De Republica di Pierre Grégoire. Ordine politico e monarchia nella Francia di fine Cinquecento*, Milano, Giuffrè, 1978. Per un commento a questo luogo del *De Republica* mi permetto di rinviare al mio volume *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna*, Padova, Cedam, 1992, pp. 245-246.

Giovanni Botero <sup>(40)</sup>. I ventisei libri *De Republica* del Tolosano, esagerata risposta ai sei libri di Bodin che proprio negli anni immediatamente successivi all'Interdetto avrebbe meritato insistenti richiami nella *Politica* di Althusius <sup>(41)</sup>, costituiscono la prima prova della rapidità della recezione della *Ragion di Stato* tra i grandi dottrinari di fine secolo. Grégoire, per sua stessa testimonianza, scrive nel 1591, a due anni dalla prima edizione del trattato del gesuita benese, mediando col suo latino giuridico la « nuova locuzione dal fascino ambiguo », che in quegli anni « si insinua nel vocabolario politico e poi fulmineamente trabocca nel linguaggio di tutti » <sup>(42)</sup>. Questa è la sua accorta traduzione della celebre formula iniziale della *Ragion di Stato* <sup>(43)</sup>:

---

<sup>(40)</sup> BARZAZI, *Sarpi, Paolo*, cit., p. 618, ricorda opportunamente che in Sarpi « la meditazione sul mondo morale e politico-religioso raggiunse esiti corrosivi in una decina di *pensieri* scritti dopo il rientro da Roma, tra il 1588 e il 1591 » dove il frate « sviluppò in maniera originale idee sull'uso politico della religione già presenti nelle opere dei trattatisti della ragion di Stato e diffuse nella cultura delle *élites* ». Ogni altro accostamento del pensiero di Sarpi a quello radicalmente antitetico del Botero è da escludere, con buona pace di una storiografia per così dire 'pre-chabodiana' com'è quella del giovane P. TREVES, *Su Paolo Sarpi teorico della 'Ragion di Stato'*, in « Rivista di Filosofia », XXII (1931), pp. 148-157.

<sup>(41)</sup> Basti qui un rimando ai contributi compresi nella silloge *Il lessico della Politica di Johannes Althusius*, a cura di F. Ingravalle e C. Malandrino, prefazione di D. Wyduckel, introduzione di C. Malandrino, Firenze, Leo S. Olschki, 2005; e si veda ora L. BIANCHIN, *Diritto, teologia e politica nella prima età moderna. Johannes Althusius (1563-1638)*, Foligno, Il Formichiere, 2017.

<sup>(42)</sup> R. DE MATTEI, *Il problema della "Ragion di Stato" nell'età della Controriforma*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1979, p. 24.

<sup>(43)</sup> *De Republica libri sex et viginti, in duos tomos distincti*, autore PETRO GREGORIO THOLOZANO, I, p. 235. Diedi dimostrazione di ciò in un saggio ormai risalente: D. QUAGLIONI, *La prima recezione della 'Ragion di Stato' in Francia. Il 'De Republica' di Pierre Grégoire (1591)*, in *Botero e la 'Ragion di Stato'*, atti del convegno in memoria di Luigi Firpo (Torino, 8-10 marzo 1990), Firenze, Leo S. Olschki, 1992, pp. 395-403. È appena il caso di rammentare qui il celebre *initium* (uso la nuova edizione: GIOVANNI BOTERO, *Della ragion di Stato*, a cura di P. Benedittini e R. Descendre, introduzione di R. Descendre, Torino, Giulio Einaudi editore, 2016, p. 11: « ragione di Stato è notizia di mezzi atti a fondare, conservare e ampliare un dominio ». È sempre d'obbligo il rimando a L. FIRPO, *La "Ragion di Stato" di Giovanni Botero: redazione, rifacimenti, fortuna*, in *Civiltà del Piemonte. Studi in onore di Renzo Gandolfo nel suo settantacinquesimo compleanno*, a cura di G.P. Clivio e R. Massano, Torino, Centro di studi piemontesi, 1975, I, pp. 139-164.

Omnis reipublicae tractatus seu sollicitudo, in tribus consistit: in ea constituenda, in ea conservanda, et in eadem augenda, ars fundandi et ampliandi iisdem fere perficitur rationibus: conservatio vero et reformatio praesupponunt foundationem praecedentem et propemodum iisdem mediis quibus quaeritur et fundatur retineri debet.

Quello del Grégoire, fino al 1597, anno della sua morte, collega e sodale del Barclay nella Facoltà giuridica di Pont-à-Mousson (evocata immediatamente da Bellarmino nella prima carta del suo trattato contro il *De potestate papae* del giurista scozzese) <sup>(44)</sup>, è soltanto un esempio, uno fra i tanti possibili, di accostamenti che legittimamente si affacciano alla mente del lettore dell'abbozzo sarpiano e che inducono a pensare che il suo autore non avesse un « modello » dottrinale preciso, ma cogliesse in modo assai libero i motivi salienti di una letteratura in cui certamente primeggiavano « li iurisconsulti sani », i moderni interpreti della sovranità temporale nelle cose sacre <sup>(45)</sup>:

Benissimo dicono li iurisconsulti sani: nissuno può transferire in un altro l'autorità che ha, sì che non ne resti in lui una maggiore. Fate come volete, ch'il re dia quanta autorità si voglia ad uno, mai quella sarà soprana: resterà il re sopra di lui, sì che se la multitude facesse in tal modo, come Bellarmino vuole, un re, quello non sarebbe Prencipe, non avrebbe maestà, resterebbe nella moltitudine una maggior potestà che la comunicata al re, la maestà sarebbe in essa multitude et egli sarebbe il principal magistrato.

Si trattava però, appunto con l'eccezione di Barclay, di autori ancora lontani dal nutrire un interesse specifico e di tipo « monografico » per il problema dei rapporti tra potere secolare e religione,

---

<sup>(44)</sup> *Tractatus de potestate Summi Pontificis in rebus Temporalibus. Adversus Guilielmum Barclayum*, auctore ROBERTO S. R. E. CARD. BELLARMINO, cit., *Praefatio*, p. 3: « Quamvis enim in quibusdam codicibus editus dicatur is liber Musiponti... ». Cfr. C. COLLOT, *L'école doctrinale de droit public de Pont-à-Mousson (Pierre Grégoire de Toulouse et Guillaume Barclay) (Fin du XVI<sup>e</sup> siècle)*, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1965. Cfr. anche D. QUAGLIONI, *Grégoire, Pierre*, in *Dictionnaire historique des juristes français, XII<sup>e</sup> - XX<sup>e</sup> siècle*, sous la direction de P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, Paris, PUF, 2007, pp. 384-385, con bibliografia.

<sup>(45)</sup> SARPI, *Della potestà de' prencipi*, cit., p. 116.

come invece il testo sarpiano già fa e come solo qualche anno più tardi in forma organica farà Ugo Grozio col suo *De imperio summarum potestatum circa sacra* (e se non è un Grozio che da Sarpi dipenda, è senz'altro un Grozio sempre bene informato sulle opere sarpiane, fino al punto da ricopiare di sua mano, in una lettera del 1639 al suo amico Wtenbogaert, 34 delle rubriche che fanno da corredo all'abbozzo dei primi tre capitoli della *Potestà de' principi*)<sup>(46)</sup>.

Dove l'abbozzo sarpiano mostra in tutta apparenza una maggiore vicinanza alle espressioni più tipiche del Bodin della *République*, è innanzi tutto nel ripetuto allarme per l'insorgere dell'« anarchia », peggiore di ogni tirannide, e per l'ateismo, più perverso di qualsiasi superstizione religiosa<sup>(47)</sup>. Naturalmente Bodin è estraneo a quello che in termini propriamente moderni potremmo chiamare il monismo ordinamentale del grande servita, che si esprime in termini rigidamente dogmatici, appaiando libertinaggio politico-religioso e curialismo corruttore della natura puramente spirituale della Chiesa, duplice scaturigine di un'anarchia destinata a sboccare nell'ateismo, cioè nella negazione del sovrano ordine dell'universo di cui l'ordine temporale non è altro che il rispecchiamento<sup>(48)</sup>:

Ardisco dire: non si può trovar al mondo anarchia peggiore, quanta dove fosse creduto dalla moltitudine d'aver potestà con causa di mutar il suo soprano; sì come non vi è stato più modesto e quieto di quello che, secondo la divina Scrittura, crede che il suo soprano le sia dato da Dio, e che essendo cattivo conviene supportarlo e aspettarne la provisione dalla divina Maestà, e tenere per firma la fede del

---

<sup>(46)</sup> Per tutto ciò si veda l'importante contributo di P. VAN HECK, *La fortuna di Paolo Sarpi in Olanda [suivi de] Appendice groziana*, in *Paolo Sarpi. Politique et religion en Europe*, cit., pp. 369-405. Cfr. G. BALDIN, *Paolo Sarpi e Hugo Grotius: un dialogo mancato? Alcune osservazioni su sovranità, jus circa sacra e fundamentalia fidei*, in « Isonomia », 2019 (<http://isonomia.uniurb.it/storica>; consultato il 28 giugno 2022).

<sup>(47)</sup> Sul pensiero religioso di Bodin nel contesto delle polemiche cinquecentesche sull'« ateismo », insieme al capolavoro di L. FEBVRE, *Le problème de l'incroyance au XVI<sup>e</sup> siècle. La religion de Rabelais*, Paris, Albin Michel, 1942 (*Il problema dell'incredulità nel secolo XVI. La religione di Rabelais*, trad. it. di L. Curti, Torino, Giulio Einaudi editore, 1978), è sempre fondamentale P.L. ROSE, *Bodin and the Great God of Nature. The Moral and Religious Universe of a Judaiser*, Genève, Librairie Droz, 1980.

<sup>(48)</sup> SARPI, *Della potestà de' principi*, cit., p. 116.

profeta David che nessuno senza peccato può metter la mano nella persona del Principe, se ben scelerato. E chi non crederà così, non dirò aprirà la porta, ma getterà in terra tutte le mura, per introdurre la sedizione e l'anarchia e la distruzione della pietà e religione; né serve la fuga, che ciò si dà alla potestà della moltitudine non di ciascuno, che ben si sa non venir mai la moltitudine ad una risoluzione, se non mossa da particolari. Ma tanto basta di ciò.

Il pensiero di Bodin, più fluido e non privo di caratteristiche ambiguità, sottostà solo in parte a queste idee, frutto com'esso è, di una temperie politico-religiosa ormai lontana: quella delle guerre di religione degli anni '70-'80, caratterizzata dal tentativo dei *politiques* di mettere la *salus rei publicae* al di sopra delle fazioni in lotta con l'affermare la neutralità confessionale dello Stato e col rivendicare la libertà di coscienza in quanto ambito della vita individuale e sociale non disciplinabile per via autoritaria <sup>(49)</sup>. Strettamente connesso al pensiero di Bodin è però quanto nell'abbozzo sarpiano si dice della pretesa natura patrizia del potere regale e del giuramento. L'ostilità di Bodin verso il diritto feudale, retaggio della *monarchie seigneuriale* o « dispotica », nell'abbozzo della *Potestà de' principi* si traduce in un'estesa polemica verso un'idea di sovranità implicante una mutua obbligazione fra signore e vassallo. La questione è trattata a più riprese nell'abbozzo e costituisce tutta intera la materia del capitolo 3 (*Che il giuramento qual fa il suddito al principe non lo costituisce in obbligo di obedire, ma è confirmazione dell'obbligo naturale*) <sup>(50)</sup>. Non manca il riconoscimento dell'esistenza di limiti, dunque, ma il segno di tale ammissione è mutato, riferendosi non già

---

<sup>(49)</sup> Mi permetto di rinviare su questo cruciale aspetto del pensiero di Bodin il mio saggio "Sans violence ny peine quelconque au port de salut". *Il problema della libertà di coscienza nella "République" di Jean Bodin*, in *La formazione storica della alterità. Studi di storia della tolleranza nell'età moderna offerti a Antonio Rotondò*, I, Secolo XVI, Firenze, Leo S. Olschki, 2001, pp. 361-373 (ora in QUAGLIONI, *Scritti*, scelti e raccolti da L. Bianchin et al., cit., I, pp. 503-515).

<sup>(50)</sup> SARPI, *Della potestà de' principi*, cit., p. 63. Sulla « predominanza del giuramento » nella polemica contro Bellarmino si veda S. ANDRETTA, *Sarpi e Roma*, in *Paolo Sarpi. Politique et religion en Europe*, cit., pp. 139-162: 156.

ad una relazione di mutua fedeltà, come nel patto feudale, ma ad un obbligo naturale <sup>(51)</sup>:

Né dica alcuno che questo sia far un sfrenato, ché non vi è così forte legame, né così potente morso che la coscienza e il timor divino; e l'aggiunger altro legame a questo non è aggiunger altro che un atomo all'infinito, che non rende la mole maggiore. Adunque, il tuo Principe non ha obbligazione verso li suoi sudditi di governargli bene, quando gli promette? non è tenuto quando gli giura, non è obbligato? Rispondo: è tenuto il Principe governar bene, ma non ha obbligazione di ciò al popolo, ma a Dio; è obbligato se giura, se promette, ma non al popolo, se ben a Dio e alla coscienza propria; e li giuramenti che li re sovrani fanno nelle loro coronazioni non sono ubligazioni al popolo, ma a Dio. Del Principe non si può dire esservi cosa che non possa fare per il tempo nel quale è Principe, se bene molte cose non può fare per tempo perpetuo o per quando non sarà più; e questo detto: il Principe non può fare la tal cosa, non vuol dir altro se non. Non può obligare il successore. Magistrato dimando, in somma, quello che è ubligato governare secondo le leggi; Principe quello che comanda a tutte le leggi umane e ha ubligazione a Dio solo e alla coscienza sua di osservare la legge naturale, le promesse e giuramenti suoi e tutto quello che è per salute e bene del suo popolo; di questo dico ch'egli riceve la potestà da Dio immediate e non con interposizione di alcun mezzo non solo umano, ma neanche di creatura alcuna.

Osservai molti anni fa che curiosamente non era mai stato posto abbastanza in rilievo che nella *République* il capitolo sulla sovranità è in massima parte dedicato al giuramento e in particolare a discutere se il giuramento promissorio costituisca un limite alle vere prerogative del « potere assoluto e perpetuo che è proprio dello Stato » e che s'incarna nella facoltà di derogare al diritto ordinario, fatte salve « le leggi di Dio e della natura » <sup>(52)</sup>. Ora, il caso del giuramento, entro il capitolo della *République* che ha per oggetto definizione e caratteri

---

<sup>(51)</sup> SARPI, *Della potestà de' principi*, cit., pp. 52-53.

<sup>(52)</sup> QUAGLIONI, *I limiti della sovranità*, cit., pp. 21-22; e cfr. ID., *Giuramento e sovranità. Il giuramento come limite della sovranità nella « République » di Jean Bodin e nelle sue fonti*, in *Glaube und Eid*, hrsg. von P. Prodi, München, Oldenbourg Verlag, 1993, pp. 97-111.

essenziali della sovranità, è uno dei pochi luoghi nei quali il giurista francese si senta di tracciare delle vere e proprie 'regole di Stato'. Chiedendosi se il principe sia soggetto alle leggi del paese ch'egli ha giurato di custodire, Bodin risponde al modo dei vecchi giuristi, introducendo una distinzione e svolgendo un'articolata casistica <sup>(53)</sup>:

Se il principe giura a se stesso che custodirà la legge, non è legato da questa, non più che dal giuramento fatto a se stesso: poiché anche i sudditi non sono in alcun modo tenuti al giuramento ch'essi hanno fatto sotto convenzioni cui la legge consenta di derogare, per giuste e ragionevoli che siano [...]. Lo stesso si può dire nel caso che la promessa sia fatta dal sovrano al suddito, o fatta dal sovrano prima di essere eletto; non vi è alcuna differenza, come invece molti ritengono. Il principe non è vincolato alle leggi sue o dei suoi predecessori: ma dai giusti atti e dalle giuste promesse che ha fatto, sia con giuramento sia senza giuramento, così come lo sarebbe un privato. E per le stesse ragioni per cui un privato può essere sciolto da una promessa ingiusta o irragionevole o troppo gravosa, per il fatto di essere stato tratto fuori strada da inganno, frode, errore, violenza, timore motivato o gravissima offesa, il principe può essere esentato da tutto quello che comporta una menomazione della sua maestà, se è principe sovrano. Così si può fissare il principio che il principe non è soggetto alle sue leggi né a quelle dei suoi predecessori, ma lo è ai suoi atti giusti e ragionevoli [...].

Da tutto ciò risulta che non bisogna mai confondere legge e contratto. La legge dipende da colui che ha la sovranità; egli può obbligare tutti i sudditi, e non può obbligare se stesso; mentre il patto è mutuo, tra principi e sudditi, e obbliga le due parti reciprocamente, né una delle due parti può venir meno ad esso a danno dell'altra e senza il suo consenso; in un caso del genere il principe non ha alcuna superiorità sui sudditi, se non che, cessando il giusto motivo della legge che ha giurato di osservare, egli, come già abbiamo detto, non è più vincolato dalla sua promessa, mentre invece i sudditi non

---

<sup>(53)</sup> *I sei libri dello Stato* di JEAN BODIN, I, a cura di M. Isnardi Parente, Torino, Utet, 1964, pp. 362-3, 365-6. Per il testo dell'ultima edizione francese autorizzata da Bodin cfr. *Les six livres de la République* de I. BODIN ANGEVIN. *Ensemble une Apologie de Rene Herpin*, A Paris, Chez Iacques du Puis, 1583, pp. 133-135, e per la versione latina del 1586 JOAN. BODINI ANDEGAVENSIS GALLI *De Republica libri sex Latine ab Auctore redditi, multo quam antea locupletiores*, Francofurti, Sumptibus Jnae Rosae viduae, Typis Antonii Hummii, 1641, pp. 135-137.

possono comportarsi ugualmente se non ne sono sciolti dal principe. Perciò i principi sovrani di mente accorta non giurano mai di mantenere intatte le leggi dei predecessori; e se lo giurassero non sarebbero più sovrani.

L'impostazione casistica di Bodin si risolve, nell'abbozzo della *Potestà de' principi*, in un periodare assiomatico, che della sua fonte conserva il principio assolutistico, eretto a fissare una demarcazione invalicabile tra leggi e patti dei principi. Il pensiero giuridico e politico di Bodin ha ancora tutti i tratti di una tematica medievale portata alle sue estreme conseguenze, quella della « onnipotenza legislativa del principe, motivata con la incontrastata superiorità sua alla legge stessa di cui era il creatore »<sup>(54)</sup>. La dottrina moderna della sovranità ingloba l'esperienza teorica del Medioevo giuridico e la traduce nell'idea di una regalità umana privata di ogni limite giuridico che non appartenga ai limiti imposti dalle « leggi di Dio e della natura ».

Ciò non può farci dimenticare che anche nel caso di Sarpi la concezione moderna del potere si modella nel rapporto con la tradizione: « La sovranità », è stato scritto con piena ragione, « non è stata un'invenzione, ma una elaborazione »<sup>(55)</sup>. Ma nel progetto della *Potestà de' principi* gli argomenti teologici, giuridici, storici si cristallizzano nella controversia anti-bellarminiana, servendo ormai ad uno scopo nuovo, perché il Principe (lo Stato), sia esso monarchico, aristocratico o repubblicano, non ha più bisogno di giustificarsi come tale, ma lotta per strappare alla Chiesa la disciplina spirituale nella sua dimensione sociale. Oltre il crinale di fine Cinquecento, nell'ordito incompiuto della *Potestà de' principi* di Paolo Sarpi, « un pensiero assai più radicale, oseremmo dire più moderno » di quello di Bodin, per citare ancora una volta il fulminante e veritiero giudizio di Federico Chabod<sup>(56)</sup>, è già possibile osservare gli esiti principali di quella « rivoluzione » dalla quale ha

---

<sup>(54)</sup> F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, Milano, Giuffrè, 1965 (rist. della seconda edizione, 1949), p. 52.

<sup>(55)</sup> P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella giuspubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè, 1969, p. 190, e più diffusamente D. QUAGLIONI, *La sovranità*, Roma-Bari, Laterza, 2004.

<sup>(56)</sup> CHABOD, *La politica di Paolo Sarpi*, cit., p. 502.

origine la nuova dimensione del potere nei suoi rapporti con il diritto, che Harold Berman ha posto sotto la categoria della « spiritualizzazione del secolare »<sup>(57)</sup> e che Paolo Grossi ha in altro modo indicato nel « marchio della forte discontinuità » costituito dalla « *dimensione potestativa* » della modernità giuridica<sup>(58)</sup>.

---

<sup>(57)</sup> H.J. BERMAN, *Law and Revolution II. The Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition*, Cambridge (Massachusetts), The Belknap Press of Harvard University Press, 2003 (*Diritto e rivoluzione, II. L'impatto delle Riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, edizione italiana a cura di D. Quagliani, Bologna, il Mulino, 2010); cfr. in proposito D. QUAGLIONI, « *The Outer and the Inner Aspects of Social Life* », in « *Rechtsgeschichte — Legal History* », 21 (2013), pp. 189-191.

<sup>(58)</sup> GROSSI, *Il diritto tra potere e ordinamento*, cit., p. 15.